Dipendente coniugato con professionista “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto

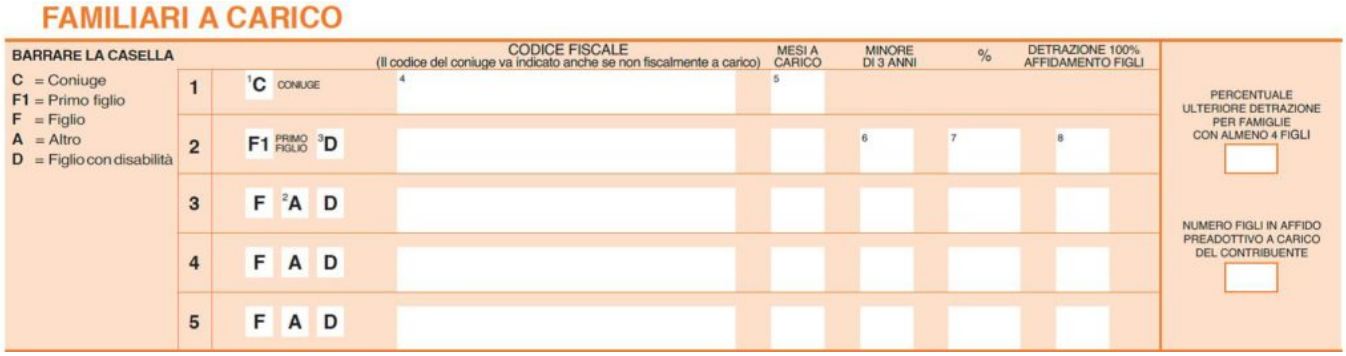
FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	1C CONIUGE	4	5			
2	F1 PRIMO FIGLIO 3D			6	7	8
3	F 2A D					
4	F A D					
5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l’Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all’Irpef **nella sola ipotesi in cui quest’ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell’altro coniuge**. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, *ex* comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei

contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art.12, comma 1, lett. *c)*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190

I documenti richiamati nella risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019

Nuova curva IRPEF: le prime spiegazioni sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sulle nuove modalità di determinazione e di versamento dell'addizionale comunale

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 16 marzo 2007: «*IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all'IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'addizionale comunale all'IRPEF – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 6 a 9, 142, 143 e da 1324 a 1327, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)*» – **(Vedi: par. 1.4.3. e 1.4.4.)**

Il *Vademecum* delle Entrate per l'applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «*REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall'art. 1, commi da 111 a 113, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)*» – **(Vedi: par. 4.3.7.)**